

Protocollo RC n. 20035/05

Deliberazione n. 40

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 10

Seduta Pubblica del 9 febbraio 2006

Presidenza: CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemilasei, il giorno di giovedì nove del mese di febbraio, alle ore 16,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Casciani Carlo Umberto, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Perifano Massimo, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Bafundi Gianfranco, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Salacone Simonetta, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Malcotti, Mannino e Orneli hanno giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Germini in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Rusu Ionut Gabriel e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Calamante Mauro, D'Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 381ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento.

381ª Proposta (Dec. G.C. del 22 dicembre 2005 n. 281)

Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ex art. 34 T.U.E.L., concernente la compensazione edificatoria del comprensorio di "Aguzzano" attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nell'area di Monti della Breccia.

Premesso che con L.R. 8 agosto 1989 n. 55 è stato istituito il Parco Regionale Urbano di Aguzzano affidandone la gestione al Comune di Roma;

Che la variante generale al P.R.G. detta "Piano delle Certezze" ha introdotto, tra l'altro, il principio della compensazione edificatoria" che dispone che, qualora insorgano motivazioni di natura urbanistica che modifichino le certezze edificatorie preesistenti, venga garantito nel contempo sia il diritto edificatorio sia la rapida disponibilità dell'area vincolata: e ciò attraverso il trasferimento su una nuova area di una volumetria avente valore immobiliare corrispondente a quella cancellata, con la contestuale cessione al Comune dell'area originaria, secondo le procedure previste dall'art. 3 punto 21 delle N.T.A. allegate alla "Variante delle Certezze";

Che la citata Variante Generale al P.R.G., approvata con D.L.R. n. 856 del 10 settembre 2004, stabilisce che "con lo stesso procedimento vanno risolte alcune questioni storiche che da tempo, ancorché in presenza di decisioni assunte dal Consiglio Comunale, non hanno trovato soluzione come il caso del Parco di Aguzzano";

Che, conseguentemente, sempre la citata Variante Generale alla tabella 1.1C allegata, definisce in 465.398 mc., la capacità edificatoria dei terreni ricadenti nel comprensorio del Parco di Aguzzano, soggetti a compensazione urbanistica;

Che in data 24 e 25 giugno 2004 con deliberazione n. 109 il Consiglio Comunale, a conclusione dell'iter tecnico-amministrativo, ha ratificato l'Accordo di Programma di cui all'art. 34 T.U.E.L. per l'approvazione dei programmi urbanistici delle aree di Parco Talenti, Anagnina, Prampolini e Mezzocamino, in attuazione della compensazione concernente la realizzazione del Parco di Aguzzano;

Che, in particolare, per quanto riguarda l'area di Anagnina (ex M1 di P.R.G. vigente ed ora destinata, in base all'Accordo di Programma, a "zona in corso di convenzione"), la deliberazione C.C. n. 46 del 27 gennaio 2001 di indirizzi al Sindaco per il suddetto Accordo di Programma prevedeva la realizzazione di complessivi mc. 105.000, di cui 100.000 mc. residenziali e 5.000 mc. non residenziali;

Che, successivamente, in Conferenza di Servizi finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma sono state recepite delle modifiche al progetto urbanistico, decise dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 46/2001 in accoglimento parziale delle richieste avanzate dal Municipio X, che hanno comportato un aumento delle cubature dell'Ambito Anagnina a 109.250 mc. e, più precisamente, 85.000 mc. residenziali e 24.250 mc. non residenziali (di cui 4.250 commerciali e 20.000 artigianali);

Che, nelle premesse del testo dell'Accordo di Programma è presente un evidente errore materiale dove si legge "che i progetti degli ambiti urbanistici, adeguati secondo le indicazioni del Consiglio Comunale e della Conferenza di Servizi, prevedono con riguardo all'edificabilità, per l'Ambito Anagnina mc. 85.000 residenziali e 4.250 non residenziali, tutti afferenti la compensazione". Infatti, che le volumetrie complessive dell'ambito in oggetto fossero di complessivi 109.250 mc. si evince dal progetto urbanistico allegato (Tav. A14 – Relazione Tecnica Illustrativa, tav. A7 – Zonizzazione su base catastale, tav. 10 – Superfici private, tav. A11 – Planivolumetrico) e dal seguito dello stesso capoverso che recita ancora "per cui l'edificabilità complessiva del Programma Urbanistico risulta di 419.672 mc."; in effetti, l'edificabilità complessiva dei progetti approvati dalla deliberazione n. 46/2001 era pari a mc. 415.422, dunque, la differenza $419.672 - 415.422 = 4.250$ mc. è proprio la differenza tra 109.250 mc. del progetto Anagnina dopo le modifiche apportate in Conferenza dei Servizi e i 105.000 mc. originari;

Che, per quanto riguarda l'area di Anagnina, di proprietà comunale, è pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma in contenzioso contro l'Amministrazione Comunale per il riconoscimento dell'acquisizione per usucapione dell'area da parte dei Sigg. Liberati Antonio, Liberati Luigi, Liberati Mario;

Che, nell'Accordo di Programma, considerato il contenzioso suddetto, l'Amministrazione Comunale si è impegnata a concordare un'area alternativa a quella dell'ambito Anagnina qualora tale area fosse risultata indisponibile all'esito del giudizio per l'accertamento del preteso avvenuto acquisto per usucapione o qualora tale giudizio si fosse protratto oltre due anni dall'intervenuta efficacia del citato Accordo di Programma;

Che, sulla base di una richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale, la Soc. Atlantico S.a.s., società interessata al trasferimento sull'area di Anagnina di parte dei diritti edificatori ammessi in compensazione, si è comunque resa disponibile, in attesa dell'esito del giudizio o di una nuova localizzazione, alla cessione delle aree di sua proprietà nel comprensorio di Aguzzano;

Che, nel predetto giudizio ad oggi è intervenuta solo una sentenza parziale di I grado la quale rigetta l'istanza, presentata dai Sigg. Liberati, di riconoscimento dell'acquisto per usucapione dell'area di Anagnina;

Che il giudizio suddetto prevede la possibilità di altri due gradi e, conseguentemente, vi è una aspettativa, per una decisione definitiva, di tempi presumibilmente lunghi e comunque superiori ai due anni;

Che, inoltre, il Municipio Roma X, in fase di espressione del parere di competenza sulla deliberazione C.C. n. 46/2001 di indirizzi al Sindaco per l'Accordo di Programma citato, ha espresso il proprio parere contrario alla localizzazione dell'intervento nell'area di Anagnina in quanto l'area è "ricadente in un settore ormai già densamente carico di insediamenti di diversa natura e più in particolare ritiene che l'area

vada utilizzata per attività sociali – culturali – sportive e per la rilocalizzazione di funzioni di attività artigianali produttive”;

Che, infine, il Consiglio del Municipio Roma X, con risoluzione n. 9/2005, ha richiesto di attivare tutte le iniziative necessarie per realizzare sull'area in oggetto un parco dello sport;

Che, ciò considerato, si ritiene necessario individuare una nuova area dove poter localizzare i diritti edificatori della Soc. Atlantico S.a.s. originariamente previsti nell'area di Anagnina;

Che tale nuova localizzazione assume un carattere d'urgenza, considerati i termini temporali previsti dall'Accordo di Programma;

Che, la Società “Atlantico Società in accomandita semplice dell'Ing. Cesare Casini & C. S.a.s.” ha presentato presso il Dipartimento VI con protocollo n. 6778 del 9 maggio 2005 una proposta di rilocalizzazione dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria relativa al comprensorio di Aguzzano in un'area di proprietà della Soc. Monti della Braccia a r.l., sita in località Castel Giubileo, di seguito denominata Monti della Breccia;

Che l'area di proprietà della Soc. Monti della Breccia a r.l. è destinata dal P.R.G. vigente a sottozona H2 – Agro Romano vincolato e si estende per una superficie di ha 17.52.71;

Che la proposta alternativa relativa al “Programma di Trasformazione Urbanistica Monti della Breccia” presentata dalla Soc. “Atlantico Società in accomandita semplice dell'Ing. Cesare Casini & C. S.a.s.” prevede:

- la rilocalizzazione della cubatura complessiva di mc. 105.000 (mc. 100.000 residenziali e mc. 5.000 commerciali) nell'area di Monti della Breccia, localizzata nel territorio del Municipio Roma 20 in prossimità del G.R.A. e delle sue complanari, confinante ad ovest con il P.d.Z. Castel Giubileo e ad est con il comprensorio in attuazione denominato “Porta di Roma”, destinata dal N.P.R.G., adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/30 marzo 2003 a verde privato attrezzato;
- la realizzazione nella stessa area di una cubatura di mc. 50.478 (SUL 15.774,40 mq.) circa afferenti ai diritti edificatori della proprietà dell'area, secondo l'indice di edificabilità territoriale previsto dall'articolo 81 comma 2 delle N.T.A. del N.P.R.G. (0,09 mq./mq.);

Che, con determinazione dirigenziale del Dirigente della II U.O. del Dipartimento VI n. 142 del 30 settembre 2002, è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di stabilire la volumetria da compensare sulla base del valore immobiliare;

Che il gruppo di lavoro ha predisposto tale valutazione, come da elaborato allegato al presente provvedimento;

Che, la valutazione di cui sopra è sinteticamente riportata nella relazione tecnica di stima allegata al presente provvedimento;

Che, a seguito della suddetta valutazione, che tiene conto della perizia di stima di Risorse per Roma S.p.A. (marzo 2000), la volumetria residenziale (esclusa quella di servizio a negozi) da realizzare nelle aree di Monti della Breccia viene quantificata in mc. 103.633, risultando superiore alla proposta presenta, a cui corrisponde un valore equivalente, nel comprensorio di Aguzzano, di mc. 196.500 e, nel comprensorio di Anagnina, di mc. 100.000;

Che, pertanto, per quanto riguarda i diritti edificatori della “Atlantico S.a.s.”, le quantità proposte risultano essere quelle previste dall'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Parco di Aguzzano;

Che, si ritiene che la quota edificatoria afferente alla proprietà possa essere la medesima stabilita dal P.R.G. adottato (0,09 mq./mq.) considerato che i diritti minimi per

la proprietà vengono valutati normalmente nel P.R.G. adottato con indice pari a 0,06 mq. /mq. con possibilità, in determinati casi specifici, di un raddoppio dell'indice in considerazione della realizzazione da parte dei proponenti di opere di recupero urbanistico e che, nella fattispecie in esame, la proposta presentata consente un importante riammagliamentamento viario di livello interquartiere;

Che, in particolare, le opere stradali realizzate dall'intervento in oggetto sono previste dal nuovo P.R.G. adottato e permettono una razionalizzazione della viabilità anche con gli insediamenti già esistenti nello stesso quadrante urbano garantendo il collegamento con il G.R.A.;

Che la proposta del predetto "Programma Urbanistico Monti della Breccia", così come sopra presentata, appare pertanto ammissibile e vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, in considerazione del fatto che con la stipula della convenzione urbanistica in attuazione dell'Accordo di Programma del Parco di Aguzzano si ottiene la cessione gratuita e l'acquisizione al Patrimonio Comunale di tutte le aree del Comprensorio di Aguzzano, comprese quelle di proprietà della Soc. "Atlantico S.a.s.";

Che, quindi, per il particolare interesse dell'Amministrazione al perfezionamento della compensazione del Parco di Aguzzano, si ritiene di potersi esprimere favorevolmente sul programma proposto consentendo l'attuazione della compensazione di cui trattasi con contemporanea attuazione delle previsioni edificatorie afferenti alle aree di proprietà della Soc. Monti della Breccia a r.l. site in località Monti della Breccia, oggetto del presente provvedimento;

Che, verificata la compatibilità urbanistica del programma in oggetto si ritiene che la pre Conferenza di Servizi con tutti gli Uffici Comunali competenti potrà essere attivata successivamente all'adozione del presente provvedimento in Consiglio Comunale;

Che le aree del comprensorio di Aguzzano, di proprietà della "Atlantico S.a.s." da cedere all'Amministrazione Comunale sono quelle previste dall'Accordo di Programma ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 in data 24 e 25 giugno 2004;

Che, pertanto, in relazione a quanto riportato dall'allegato "Programma Urbanistico Monti della Braccia" per la compensazione delle aree del comprensorio di Aguzzano, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa proposta dalla proprietà e conformemente all'art. 3 comma 21 delle N.T.A. del P.R.G. vigente (Piano delle Certezze), occorre procedere all'adeguamento delle previsioni urbanistiche di P.R.G. e, quindi, all'approvazione del citato Programma Urbanistico;

Che tale approvazione comporta le conseguenti varianti di P.R.G.:

1. aree da sottozona H2 di P.R.G. vigente, a zona "in corso di convenzione" (Monti della Breccia);
2. aree da zona in corso di convenzione a "Verde pubblico" (Anagnina);

Che tale programma dovrà essere attuato sulla base di apposita convenzione e previa cessione gratuita di tutte le aree aventi destinazione pubblica di cui alla proposta;

Che i proponenti in data 9 luglio 2005 con prot. Dipartimento VI n. 8556 hanno presentato i seguenti elaborati:

Elaborati di variante:

- A1 - Estratto di P.R.G. Vigente (Anagnina);
- A2 - Variante di P.R.G. Vigente (Anagnina);
- A3 - Estratto di P.R.G. Adottato (Anagnina);
- A4 - Estratto di P.R.G. Vigente (Monti della Breccia);
- A5 - Variante di P.R.G. Vigente (Monti della Breccia);
- A6 - Estratto di P.R.G. Adottato (Monti della Breccia);

Elaborati del progetto urbanistico:

- A7 – Relazione Tecnica illustrativa;
- A8 – Norme Tecniche di Attuazione;
- A9 – Relazione di previsione di massima delle spese;
- A14 – Disciplinare Generale;
- B1 – Planimetria catastale e proprietà (Monti della Breccia);
- B2 – Planimetria catastale e proprietà (Anagnina);
- C1 – Inquadramento infrastrutturale;
- C2 – Relazione sulla Mobilità;
- C3 – Rete viaria e parcheggi pubblici;
- C4 – Stato di fatto;
- D1 – Zonizzazione su base catastale;
- E – Verde e Servizi Pubblici;
- F – Superfici Private;
- G – Esecutivo Planivolumetrico
- H – Planimetria delle preesistenze storiche e dei vincoli;

Che, con deliberazione Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005, è stato approvato il provvedimento programmatico sulle politiche abitative e sull'emergenza abitativa nell'area comunale romana, il quale prevede, tra l'altro, che nelle deliberazioni di attuazione urbanistica una quota delle volumetrie complessive dell'intervento possa essere destinata ad affitto a canone "concordato" e/o "concordato solidale";

Che, in fase transitoria, per rispondere alla grave emergenza abitativa, per i piani urbanistici attuativi con funzioni residenziali, da approvare con una consistente accelerazione delle procedure amministrative, nelle more della definitiva approvazione del Nuovo P.R.G., la quota di cui alla precedente premessa debba corrispondere al 15% delle S.U.L. dei detti programmi;

Che i proponenti in qualità di proprietari delle aree interessate dal suddetto Programma Urbanistico hanno presentato in data 27 luglio 2005 uno schema di atto d'obbligo in conformità allo schema allegato alla deliberazione G.C. n. 333/2004;

Che l'atto d'obbligo in forma pubblica, avente espresso riferimento al disciplinare generale portante patti oneri, obbligazioni e condizioni generali, dovrà essere allegato all'Accordo di Programma;

Che, prima della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, le Società proponenti dovranno presentare atto d'obbligo integrativo relativo all'impegno all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché di tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico, secondo un progetto da sottoporre al vaglio del Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale, il quale dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni;

Che per pervenire all'approvazione del Programma comportante, tra l'altro le suddette Varianti Urbanistiche, si ritiene necessario addivenire alla definizione di un Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L.;

Che, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 49 e 66 della legge urbanistica regionale n. 38/99, gli atti relativi alle suddette varianti debbono essere sottoposti alle forme di pubblicità;

Che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto occorre formulare gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

Che in data 5 agosto 2005 il Direttore della U.O. 2 del Dipartimento VI ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: D. Modigliani”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 34 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma;

Atteso che la proposta in data 23 dicembre 2005 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio IV per l'espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni;

Che dal Municipio IV non è pervenuto alcun parere;

Che la Commissione Consiliare Permanente VII, in data 18 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

1. per le motivazioni e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa e nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, di esprimersi favorevolmente sul “Programma Urbanistico Monti della Breccia” costituito dagli elaborati sottoelencati e, di conseguenza, di formulare ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. avente ad oggetto l'approvazione del suddetto Programma e la compensazione delle volumetrie di cui alla tabella 1.1C punto 18 della Variante Generale al Piano Regolatore denominata Piano delle Certezze come sopra approvata, comportanti le varianti di P.R.G. di cui ai sotto elencati elaborati allegati al presente provvedimento:

Elaborati di variante:

- A1 – Estratto di P.R.G. Vigente (Anagnina);
- A2 – Variante di P.R.G. Vigente (Anagnina);
- A3 – Estratto di P.R.G. Adottato (Anagnina);
- A4 – Estratto di P.R.G. Vigente (Monti della Breccia);
- A5 – Variante di P.R.G. Vigente (Monti della Breccia);
- A6 – Estratto di P.R.G. Adottato (Monti della Breccia);

Elaborati del progetto urbanistico:

- A7 – Relazione Tecnica illustrativa;
- A8 – Norme Tecniche di Attuazione;
- A9 – Relazione di previsione di massima delle spese;
- A14 – Disciplinare Generale;
- B1 – Planimetria catastale e proprietà (Monti della Breccia);
- B2 – Planimetria catastale e proprietà (Anagnina);
- C1 – Inquadramento infrastrutturale;
- C2 – Relazione sulla Mobilità;

- C3 – Rete viaria e parcheggi pubblici;
- C4 – Stato di fatto;
- D1 – Zonizzazione su base catastale;
- E – Verde e Servizi Pubblici;
- F – Superfici Private;
- G – Esecutivo Planivolumetrico
- H – Planimetria delle preesistenze storiche e dei vincoli;

Sarà competenza della Conferenza di Servizi, successivamente alla deliberazione di ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 34 V comma T.U.E.L.L., di approvare i progetti degli interventi ed apportare le eventuali modifiche di dettaglio, nonché di approvare le varianti di progetto che dovessero eventualmente rendersi necessarie in fase attuativa, sulla base di nuovi elementi al momento non prevedibili (ritrovamenti archeologici, eventi straordinari, etc.). Tutto questo a condizione che le medesime modifiche e varianti non incidano sugli elementi caratterizzanti l'Accordo, senza necessità che le stesse formino oggetto di ulteriore Accordo di Programma e ulteriori adempimenti di natura edilizia;

2. di approvare lo schema d'atto d'obbligo, prot. Dipartimento VI n. 11293 del 27 luglio 2005 presentato dai proponenti ed allegato al presente provvedimento. L'atto d'obbligo, in forma pubblica avente espresso riferimento al Disciplinare Generale portante patti, oneri, obbligazioni e condizioni generali, dovrà essere allegato all'Accordo di Programma e dovrà precisare le eventuali opere aggiuntive a carico dei proponenti l'intervento, di cui all'art. 1bis del suddetto disciplinare;
3. l'atto d'obbligo dovrà prevedere l'impegno all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché di tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico, secondo un progetto da sottoporre al vaglio del Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale, il quale dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni;
4. una quota pari al 10% delle superfici utili lorde (S.U.L.) afferenti alla proprietà dell'area, corrispondenti ad una S.U.L. 1.577 mq., dovrà essere destinata ad affitto a "canone concordato" per un periodo di anni 8 (otto) ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/98;
5. le volumetrie da destinare ad affitto a "canone concordato" dovranno riguardare unità immobiliari che sviluppino mediamente una S.U.L. di 62 mq. circa, misura che deriva dalla media ponderata degli alloggi realizzati nei Piani di Edilizia Residenziale Pubblica;
6. nel presente programma di trasformazione urbanistica occorrerà prevedere la realizzazione di almeno un asilo nido, ovvero, secondo quanto previsto dalla deliberazione Giunta Comunale n. 333/2004;
7. con provvedimento successivo alla sottoscrizione dell'Accordo di programma l'Amministrazione provvederà all'accettazione di tutte le aree che dovranno essere cedute dai privati in forza della stipulanda convenzione;
8. di confermare la cessione all'Amministrazione Comunale, come previsto dall'A.d.P. di cui alla deliberazione n. 46/2001 ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109/2004, delle aree di proprietà della "Atlantico sas" interne al comprensorio di Aguzzano;
9. le eventuali residue somme risultanti dalla differenza fra le quote di contributi previsti ed i costi di lavori attribuiti alle OO.UU. saranno comunque utilizzate per la realizzazione di ulteriori opere di interesse pubblico che l'Amministrazione

Comunale riterrà necessarie anche su indicazione del Municipio competente per territorio.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Lillo, De Luca, Failla, Ghera, Marchi, Poselli e Vizzani.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, De Lillo, De Luca, Della Portella, Di Stefano, Failla, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, Lovari, Marchi, Marroni, Nitiffi, Panecaldo, Perifano, Poselli, Sabbatani Schiuma, Salacone, Santini, Sentinelli, Smedile, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 40.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

M. CIRINNA' – F. SABBATANI SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
9 febbraio 2006.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....